

N. 1081

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori BRUNO, DE SENA, BIANCHI e MAZZUCONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2008 Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dell'area della Magna Grecia

Onorevoli Senatori. – Tra l'VIII ed il VII secolo avanti Cristo, coloni provenienti dalla Grecia cominciarono a stabilirsi, fondandovi diverse città, sulle coste del sud Italia, in corrispondenza delle attuali regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, arrivando sino alle Marche e al Veneto.

Verso il III secolo avanti Cristo, le colonie greche dell'Italia meridionale cominciarono a definirsi come facenti parte della cosiddetta «Magna Grecia» (Megàle Hellàs). Il riferimento si presume sia stato coniato nelle colonie stesse per mostrare la loro grandezza verso la «vecchia» Grecia. Il termine «Magna Grecia» si riferisce quindi alle popolazioni e alle civiltà insediatesi in quelle aree, piuttosto che ad una definita entità territoriale e politica. Le colonie, a loro volta, fondarono in Italia altre città, a partire dal III secolo avanti Cristo, prima di cominciare a declinare nel loro splendore, a causa dell'ascesa di Roma.

L'arte, la letteratura e la filosofia greche influenzarono in modo decisivo la vita di queste colonie. In particolare, le *poleis* della Magna Grecia divennero centri culturali dove si diede molto credito alla cultura. Basti pensare che in questa colonia greca si raggiunse un livello di ingegneria, istruzione, e via dicendo, pari a quello della madrepatria. I coloni ellenici, dopo aver sottomesso le popolazioni indigene, stabilirono fiorenti città con sontuose biblioteche e centri di studi, che formarono i più abili filosofi, letterati e dottori di tutto il bacino del Mediterraneo, costruendo un'epoca d'oro per quelle popolazioni.

Questo immenso patrimonio storico e archeologico non ha ancora trovato, a tutt'oggi, adeguata valorizzazione, a causa della mancanza di un approccio unitario orientato alla promozione di tale capitale «naturale» – allocato in buona parte nel sud d'Italia, ma esteso anche al centro e al nord – in grado di valorizzarne l'interregionalità e i forti legami con tutto il Mediterraneo. Oggi la riscoperta del *Mare Nostrum*, le potenzialità turistiche dei territori interessati, il rinnovato impegno a favorire lo sviluppo del Mezzogiorno suggeriscono al Parlamento di costruire un intervento organico che, insieme alle regioni e agli enti locali, recuperi un tessuto di fruibilità degli inestimabili tesori esistenti, riportandoli al loro antico splendore, alla loro giusta collocazione storico-culturale e alla piena accessibilità pubblica.

Il presente disegno di legge reca dunque disposizioni che favoriscono la concretizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia ed alla valorizzazione culturale, storica ed archeologica, museale e turistica dell'antica area della Magna Grecia, in grado di coadiuvare la destinazione di risorse dell'Unione europea alle regioni del Mezzogiorno.

A tal fine, si prevede innanzitutto l'individuazione geografica dei territori ricompresi, per ciascuna regione, nella denominazione «area della Magna Grecia» (articolo 2).

Con riferimento a tali territori si individua un insieme di interventi (articolo 3), finalizzato alle seguenti attività prioritarie:

a) finanziamento, anche in concorrenza con le regioni e i comuni interessati, degli interventi per il recupero degli edifici di interesse storico, artistico e ambientale e dei beni storico-testimoniali esistenti sul territorio, per il completamento e la manutenzione delle strutture già esistenti e per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche, nell'ambito di progetti di valorizzazione e promozione turistica di specifiche aree;

- b) valorizzazione delle zone archeologiche, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento degli interventi già avviati;
- c) sostegno agli interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale;
- d) realizzazione di interventi di indagine, manutenzione, conservazione, messa in sicurezza e incremento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sui territori interessati, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, imprese, privati cittadini ed enti morali;
- e) sostegno alle attività di studio, informazione e comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale cinematografico, multimediale e teatrale, e diffusione dei relativi prodotti culturali ai fini della promozione turistica e culturale del Mediterraneo;
- f) finanziamento, anche in concorrenza con le regioni e i comuni interessati, dei programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione delle forza lavoro locale ai fini dello svolgimento delle attività previste nella presente legge, con particolare riguardo ai lavoratori precari già impiegati da almeno due anni presso gli enti pubblici e le amministrazioni degli enti territoriali interessati, con

specifico riferimento alle attività di sorveglianza delle aree archeologiche e di ampliamento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei siti turistici e degli impianti museali.

Per il finanziamento di tali interventi è a sua volta istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo speciale denominato «Fondo per l'area della Magna Grecia», con la dotazione di 45 milioni di euro complessivi per il triennio 2008-2010 (articolo 4).

Si prevede inoltre che nell'ambito del Fondo siano prioritariamente finanziati, secondo le modalità che saranno allo scopo dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, le attività e gli interventi previsti nell'ambito di specifici accordi di programma-quadro stipulati con le regioni, le province, i comuni e i soggetti privati interessati, ammettendo una specifica premialità per gli accordi e le intese che coinvolgano almeno dieci enti locali e tre regioni.

Infine, si autorizza l'erogazione, a valere sullo stesso Fondo, di trasferimenti diretti alle regioni interessate, a titolo di contributo straordinario per il cofinanziamento, nei limiti del 70 per cento, degli interventi regionali in favore dell'area della Magna Grecia (articolo 5).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

- 1. Nell'ambito della tutela e della promozione del peculiare valore storico, culturale, ambientale e artistico dei territori nazionali e a sostegno dello sviluppo sociale ed economico del Paese, nel rispetto del riparto di competenze legislative e di funzioni amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, lo Stato riconosce l'area della Magna Grecia, individuata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, quale patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale.
- 2. Ai fini della qualificazione della vocazione mediterranea dell'Italia, lo Stato promuove la valorizzazione turistica, il recupero, la tutela e il *marketing* territoriale dei luoghi di cui all'articolo 2, anche attraverso il potenziamento degli interventi pubblici già autorizzati nelle medesime aree, al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate.
- 3. Per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato promuove la stipula e l'attuazione di appositi accordi di programma con le regioni e con i comuni di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Definizione geografica e territoriale)

- 1. Ai fini della presente legge e per la qualificazione dei territori suscettibili d'intervento, si intende per «area della Magna Grecia» l'insieme dei territori dei seguenti comuni:
 - a) per la regione Calabria:
 - 1) Rhegion Reggio Calabria;

- 2) Hipponion Vibo Valentia;
- 3) Lakroi Locri;
- 4) Kroton Crotone;
- 5) Kaulon Monasterace:
- 6) Sybaris Sibari;
- 7) Krimisa Cirò;
- 8) Metauros Gioia Tauro;
- 9) Akerentia Cerenzia;
- 10) Clampedia Amantea;
- 11) Cossa Paludi;
- 12) Lagaria Francavilla Marittima;
- 13) Pandosia Castrolibero;
- 14) Petelia Strongoli;
- 15) Phrourion Isola di Capo Rizzuto;
- 16) Temesa Nocera Terinese;
- 17) Marina di Gioiosa Jonica;
- 18) Cerillae Diamante;
- 19) Sidro Belvedere Marittimo;
- 20) Medma Rosarno;
- 21) Laos Santa Maria del Cedro;
- 22) Terina Lamezia Terme;
- 23) Scolacium Squillace;
- b) per la regione Campania:
 - 1) Pithecusae Ischia;
 - 2) Kymai, Cuma Pozzuoli;
 - 3) Parthenope, Neapolis Napoli;
 - 4) Posidonia, Paestum Capaccio;
 - 5) Elea Novi Velia;
 - 6) Pixunte, Policastro Santa Marina;
- c) per la regione Basilicata:
- 1) Metapontion, Metapontum Bernalda;
 - 2) Siris Nova Siri;
 - 3) Heraclea Policoro;
 - 4) Pistoikos Pisticci;
 - 5) Troilia, Obelanon Ferrandina;
 - d) per la regione Puglia:
 - 1) Taras, Tarentum Taranto;
 - 2) Kallipolis Gallipoli;
 - e) per la regione Sicilia:
 - 1) Naxos Giardini-Naxos;
 - 2) Zankle Messina;
 - 3) Syraka Siracusa;
 - 4) Akragas Agrigento;
 - 5) Gelas Gela;

- 6) Katane Catania;
- 7) Leontinoi Lentini;
- 8) Mègara Hyblaea Augusta;
- 9) Kamarina Santa Croce Came-

rina;

- 10) Mylae Milazzo;
- 11) Akrai Palazzolo Acreide;
- 12) Himera, Imera Termini Ime-

rese:

13) Selinus, Selinunte – Castelve-

trano;

- 14) Casmene;
- 15) Eraclea Minoa Cattolica Eraclea;
 - 16) Lipari;
- f) per la regione Marche: Ankon Ancona;
 - g) per la regione Veneto: Adria.

Art. 3.

(Interventi)

- 1. Per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato riconosce come ammissibili a finanziamento i seguenti interventi destinati all'area della Magna Grecia:
- a) finanziamento, anche in concorrenza con le regioni e con i comuni interessati, degli interventi per il recupero degli edifici di interesse storico, artistico e ambientale e dei beni storico-testimoniali esistenti sul territorio, per il completamento e la manutenzione delle strutture già esistenti e per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche, nell'ambito di progetti di valorizzazione e promozione turistica di specifiche aree;
- b) valorizzazione delle zone archeologiche, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento degli interventi già avviati;
- c) sostegno agli interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale;

- d) realizzazione di interventi di indagine, manutenzione, conservazione, messa in sicurezza e incremento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sui territori interessati, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, imprese, privati cittadini ed enti morali;
- e) sostegno alle attività di studio, informazione e comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale cinematografico, multimediale o teatrale, e diffusione dei relativi prodotti culturali, ai fini della promozione turistica e culturale del Mediterraneo;
- f) finanziamento, anche in concorrenza con le regioni e i comuni interessati, dei programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro locale ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente legge, con particolare riguardo ai lavoratori precari già impiegati da almeno due anni presso gli enti pubblici e le amministrazioni degli enti territoriali interessati, con specifico riferimento alle attività di sorveglianza delle aree archeologiche e di ampliamento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei siti turistici e degli impianti museali.

Art. 4.

(Fondo per l'area della Magna Grecia)

- 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un fondo speciale denominato «Fondo per l'area della Magna Grecia», di seguito denominato «Fondo», con la dotazione di 45 milioni di euro per il triennio 2008-2010, in ragione di 15 milioni di euro per ciascun anno.
- 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al Fondo, secondo i seguenti criteri prioritari:

- a) finanziamento di attività o interventi previsti nell'ambito di specifici accordi di programma-quadro stipulati con le regioni, le province, i comuni e i soggetti privati interessati:
- *b*) previsione di una premialità specifica per gli accordi e le intese che coinvolgono almeno dieci enti locali e tre regioni.

Art. 5.

(Cofinanziamento degli interventi regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono autorizzati, a valere sul Fondo, trasferimenti diretti alle regioni di cui all'articolo 2 della presente legge, a titolo di contributo straordinario per il cofinanziamento, nei limiti del 70 per cento, degli interventi regionali in favore dell'area della Magna Grecia, come previsti dagli accordi di programma di cui all'articolo l, comma 3.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.